

Deliberazione del Consiglio Comunale – copia

SESSIONE STRAORDINARIA – SEDUTA di prima convocazione **A PORTE CHIUSE** causa **emergenza coronavirus** la cui pubblicità è stata garantita mediante diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Cairo Montenotte.

Deliberazione N. 40 del 24 luglio 2020

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE ED UTILIZZO DELLE BACHECHE SUL TERRITORIO COMUNALE.

Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria a porte chiuse causa emergenza coronavirus nella sala delle adunanze oggi 24 luglio 2020, alle ore 19.00, previo inoltro di invito consegnato a mezzo di posta elettronica certificata.

Presiede la seduta Paolo Lambertini nella sua qualità di Sindaco/Presidente del Consiglio.

Al momento della seduta cui si riferisce la presente delibera risultano:

	Presenti	Assenti
1 - LAMBERTINI Paolo	X	
2 - BRIANO Maurizio	X	
3 - DALLA VEDOVA Matteo	X	
4 - DOGLIOTTI Marco	X	
5 - FERRARI Giorgia	X	
6 - FERRARI Nella	X	
7 - GARRA Caterina		X
8 - GHIONE Fabrizio	X	
9 - GRANATA Ambra	X	
10 - LOVANIO Nicolò	X	
11 - NERVI Silvano	X	
12 - PENNINO Matteo		X
13 - PERA Francesca	X	
14 - PIEMONTESE Ilaria	X	
15 - POGGIO Alberto	X	
16 - SPERANZA Roberto	X	
17 - ZUNINO Nicolò		X
	14	3

Risulta l'assenza giustificata dei Consiglieri comunali di cui ai nn. 7, 12 e 17.

Il Segretario Generale dott.ssa Antonella Trombetta partecipa alla seduta e redige il verbale.

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE ED UTILIZZO DELLE BACHECHE SUL TERRITORIO COMUNALE.

Il Sindaco/Presidente introduce il punto 13 all'O.d.G. e dà la parola al Consigliere/Assessore Ilaria Piemontesi;

L'Assessore Piemontesi dà lettura di quanto segue:

Il presente regolamento nasce dall'esigenza di disciplinare in modo puntuale l'installazione delle bacheche informative sul territorio comunale siano esse private che di proprietà comunale.

Per bacheche si intendono manufatti, fissati a parete o su pali, con frontale apribile composto da lastra di vetro di sicurezza o altro materiale non frangibile, installati all'esterno, in appositi spazi esattamente individuati, atti a contenere fogli informativi, quali avvisi, comunicati e simili.

Al fine di rispondere ai requisiti di decoro le bacheche dovranno avere dimensioni predefinite e realizzate con materiali idonei di provata durabilità e sicurezza, rientrando le stesse nel concetto di arredo urbano e debbono quindi essere realizzate con forme, materiali, dimensioni e stili che si armonizzino al luogo ove vengono installate.

Costituiscono una forma di comunicazione diretta e possono essere installate ed utilizzate da Enti, Gruppi Consiliari, Partiti e Movimenti Politici, Società a capitale pubblico, Organizzazioni Sindacali, Fondazioni ed Associazioni, Società Sportive e Comitati, nonché attività commerciali, operanti sul territorio comunale.

Le bacheche di comprovata esistenza, anche se non rispettanti le dimensioni e le tipologie indicate nelle norme del presente Regolamento, sono tollerate, tuttavia sarà fatto obbligo a carico dei titolari delle stesse di adeguarle per tipologia e materiali in occasione di trasferimento o cessione in favore di terzi della relativa autorizzazione.

Con il presente regolamento si intende inoltre disciplinare in modo puntuale il fenomeno delle bacheche esistenti inutilizzate da anni ed attualmente in disuso, mettendo a tale riguardo in atto iniziative finalizzate alla gestione di tutti quegli arredi ufficialmente destinati a contenere avvisi di eventi pubblici o di pertinenza di alcune realtà associative del territorio e che da anni risultano abbandonati.

Sebbene le bacheche non costituiscano un bene di altissimo valore patrimoniale, la loro incuria non rappresenta certamente un positivo esempio di decoro urbano e pertanto risulta doveroso porre in essere tutte quelle misure necessarie per la tutela del paesaggio e del contesto architettonico.

Pertanto, nell'esercizio delle proprie funzioni il Comune intende adottare i necessari provvedimenti affinché sia ripristinata la funzione sociale e/o salvaguardata la tutela dell'interesse generale della proprietà, se necessario anche attraverso l'esercizio di poteri autoritativi volti all'attribuzione di destinazione d'uso pubblico dei beni abbandonati e/o inutilizzati, nonché alla conseguente acquisizione del bene stesso al patrimonio del Comune, come "bene comune" al fine di destinarlo, secondo modalità partecipate, ad un uso conforme alle necessità sociali e/o all'interesse generale.

Il Comune potrà avvalersi della facoltà di utilizzare le bacheche acquisite coattivamente al proprio patrimonio indisponibile restaurandole e conformandole alle linee guida che disciplinano la posa in opera di tali manufatti nel rispetto delle tipologie, delle forme e dei materiali, come disciplinato nei precedenti articoli del presente Regolamento, ovvero rimuovere detti impianti non più utilizzati perché in grave contrasto con il contesto urbano.

L'obiettivo del presente Regolamento è semplificare e uniformare su tutto il territorio comunale le procedure finalizzate all'installazione di nuove bacheche adottando in merito parametri e tipologie costruttive comuni con caratteristiche che regolamentino sia la posa in opera che l'utilizzo specifico delle stesse.

Il cambiamento normativo non sarà repentino, ma ci sarà un periodo transitorio. I procedimenti edilizi avviati prima dell'approvazione del presente regolamento alle definizioni uniformi saranno infatti conclusi sulla base della normativa vigente al momento della presentazione delle istanze.

Il Consigliere Poggio chiede di intervenire;

Il Sindaco/Presidente ricorda che la bozza di Regolamento è stata esaminata in Commissione;

Non vi sono ulteriori interventi;

Il Sindaco/Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione connessa al punto n. 13 all'O.d.G.;

PREMESSO:

CHE il Comune di Cairo Montenotte è dotato di un proprio Regolamento per l'Arredo Urbano approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 7 del 31 marzo 2004, contenente al suo interno disposizioni in ordine all'istallazione della bacheche nell'ambito del territorio comunale;

CHE è intenzione di questa Amministrazione Comunale normare in modo dettagliato l'installazione delle bacheche sul territorio comunale, siano esse di carattere pubblico che privato;

RITENUTO necessario ed opportuno disciplinare con apposito regolamento le modalità di pubblicazione e diffusione delle comunicazioni di attività a carattere amministrativo, tecnico, socio-culturale e sportivo e di notizie di ampio interesse civico e divulgativo;

ATTESO che il regolamento si pone lo scopo di garantire trasparenza ed eliminare ogni forma di discrezionalità nell'installazione dei manufatti, anche al fine di tutelare il decoro dei luoghi pubblici;

VISTA la bozza del Regolamento comunale per l'istallazione ed utilizzo delle bacheche sul territorio comunale, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il Regolamento in oggetto non porta sostanziali modifiche al vigente Regolamento Edilizio Comunale, ma di fatto costituisce uno strumento efficiente ed adeguato, attraverso il quale la Civica Amministrazione regola l'attività di installazione delle bacheche sul proprio territorio, indicando le prescrizioni progettuali e costruttive che meglio si conformano alla realtà locale, affinché le stesse possano essere realizzate con forme, materiali, dimensioni e stili che si armonizzino al luogo ove vengono installate;

CONSIDERATO che l'impianto del regolamento rappresenta un'evidente semplificazione nel lavoro dei professionisti e degli operatori del settore edilizio e che tale adeguamento raccoglie le regole e le tecniche per l'istallazione delle bacheche sul territorio comunale;

CONSIDERATO che il medesimo Regolamento detta norme in tema di modalità costruttive, ornato pubblico e aspetti tecnico estetici, degli immobili e delle pertinenze degli stessi, nonché disciplina le ulteriori materie che abbiano attinenza con l'attività edilizia, ovvero le opere edilizie e le procedure necessarie per realizzarle, compreso la vigilanza;

ATTESO che con il presente regolamento si intende inoltre disciplinare in modo puntuale il fenomeno delle bacheche esistenti inutilizzate da anni ed attualmente in disuso, mettendo a tale riguardo in atto iniziative finalizzate alla gestione di tutti quegli arredi ufficialmente destinati a contenere avvisi di eventi pubblici o di pertinenza di alcune realtà associative del territorio e che da anni risultano abbandonati, adottando i necessari provvedimenti a salvaguardia e tutela dell'interesse generale della proprietà, se necessario anche attraverso l'esercizio di poteri autoritativi volti all'attribuzione di destinazione d'uso pubblico dei beni abbandonati e/o inutilizzati, nonché alla conseguente acquisizione del bene stesso al patrimonio del Comune, come "*bene comune*" al fine di destinarlo, secondo modalità partecipate, ad un uso conforme alle necessità sociali e/o all'interesse generale;

VALUTATA quindi la necessità di approvare il nuovo testo del regolamento per l'installazione e l'utilizzo delle bacheche sul territorio comunale, le cui norme saranno applicabili dalla data di adozione dello stesso;

VISTA la bozza del Nuovo Regolamento, allegata quale parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO che detto nuovo Regolamento sia coerente con le sopraccitate direttive e sia idoneo a garantire un adeguato controllo in ordine all'installazione di nuove bacheche ed all'adeguamento di quelle esistenti in conformità ai criteri ed alle norme contenute nel regolamento stesso;

Visti i seguenti riferimenti normativi:

- Legge Regionale 6/6/2008, nr. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267 (Testo unico enti locali) e s.m.i.;
- D.P.R. 6/6/2001, nr. 380 e s.m.i. (Testo unico edilizia);

RICHIAMATA la Deliberazione consiliare nr. 7 del 31/03/2004;

RAVVISATA la necessità di provvedere all'approvazione del Nuovo Regolamento, allegato alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare in data 22/07/2020;

DATO ATTO che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente del Settore Tecnico – Urbanistico Responsabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

DATO ATTO che la presente delibera non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 1 (Consigliere Alberto Poggio), espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 14 componenti il Consiglio comunale presenti, votanti n. 13, astenuti n. 1 (Consigliere Giorgia Ferrari)

DELIBERA

1) – Di approvare il Nuovo regolamento come risulta nel testo allegato al presente provvedimento, per costituirne parte integrante;

2) – Di dare atto che all’entrata in vigore del nuovo Regolamento cessa l’efficacia del testo attualmente vigente contenente apposite norme disciplinanti l’installazione delle bacheche sul territorio comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 7 in data 31/03/2004, che è di fatto abrogato per la sola parte relativa alle bacheche, in quanto integralmente sostituito dal presente;

3) – Di dare atto che sono altresì da considerare abrogate tutte le altre disposizioni in contrasto con la normativa approvata con la presente deliberazione;

4) – Di dare mandato al Settore Tecnico – Urbanistico di apportare al testo del Regolamento tutte le correzioni di errori materiali ed inesattezze meramente formali;

5) – Di stabilire che le disposizioni del nuovo Regolamento entreranno in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente, successivi alla data di avvenuta esecutività della Deliberazione di Consiglio Comunale che ne approva lo schema;

6) – Di stabilire altresì che le disposizioni del nuovo regolamento si applicano ai titoli di tipo asseverato ed alle istanze edilizie depositati successivamente alla sua entrata in vigore;

7) – Di dare notizia dell'avvenuta pubblicazione del Regolamento, tramite pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Cairo Montenotte e deposito permanente e libera visione presso il Settore Tecnico – Urbanistico e sul sito istituzionale del Comune di Cairo Montenotte, affinché chiunque ne possa prendere visione o estrarre copia.



Città di
CAIRO
Montenotte

SETTORE TECNICO – URBANISTICO
AREA URBANISTICA
EDILIZIA PRIVATA
protocollo@comunecairo.it

**REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E
L'UTILIZZO DELLE BACHECHE SUL
TERRITORIO COMUNALE**

ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE

CON DELIBERAZIONE NR. DEL

INDICE

TITOLO I INSTALLAZIONE DI BACHECHE

- ART. 1 – <i>Finalità e Definizioni</i>	Pag. 4
- ART. 2 – <i>Installazione</i>	Pag. 4
- ART. 3 – <i>Carattere provvisorio</i>	Pag. 4
- ART. 4 – <i>Autorizzazione all'installazione</i>	Pag. 5
- ART. 5 – <i>Concomitanza con l'esecuzione di lavori edili</i>	Pag. 5
- ART. 6 – <i>Revoca</i>	Pag. 5
- ART. 7 – <i>Modalità di realizzazione</i>	Pag. 6
- ART. 8 – <i>Tipologie, Dimensioni, Materiali</i>	Pag. 6
- ART. 9 – <i>Sistemi di illuminamento</i>	Pag. 7
- ART. 10 – <i>Posizionamento</i>	Pag. 7
- ART. 11 – <i>Acquisizione del titolo abilitativo</i>	Pag. 8

TITOLO II BACHECHE ESISTENTI E INUTILIZZATE

- ART. 12 – <i>Modalità di gestione</i>	Pag. 10
- ART. 13 – <i>Definizione di "Bene Comune"</i>	Pag. 11
- ART. 14 – <i>Definizione di bacheche abbandonate e inutilizzate</i>	Pag. 11
- ART. 15 – <i>Adempimenti in capo al Comune funzionali alla gestione delle bacheche esistenti</i>	Pag.12
- ART. 16 – <i>Individuazione dei beni</i>	Pag. 13
- ART. 17 – <i>Acquisizione coattiva</i>	Pag. 13

TITOLO III

BACHECHE DI PROPRIETA' COMUNALE

- ART. 18 – *Procedure e criteri di gestione e utilizzazione delle bacheche acquisite dal Comune* Pag. 14
- ART. 19 – *Concessione a terzi* Pag. 14
- ART. 20 – *Modalità di istanza di concessione a terzi* Pag. 15
- ART. 21 – *Graduatoria* Pag. 15
- ART. 22 – *Durata della Concessione* Pag.16
- ART. 23 – *Periodo elettorale* Pag. 16
- ART. 24 – *Cessazione della Concessione* Pag. 16
- ART. 25 – *Uffici competenti* Pag. 16
- ART. 26 – *Revoca della Concessione* Pag. 16

TITOLO IV

VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

- ART. 27 – *Vigilanza sull'attività Urbanistico – Edilizia e durante l'esecuzione dei lavori* Pag. 17
- ART. 28 – *Inottemperanze e Sanzioni*

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

- ART. 29 – *Disposizioni transitorie* Pag. 18
- ART. 30 – *Entrata in vigore del Regolamento* Pag. 18

TITOLO I

INSTALLAZIONE DI BACHECHE

ARTICOLO 1

Finalità e Definizioni

Il presente regolamento disciplina l'autorizzazione all'installazione ed all'utilizzo di bacheche informative, installate nel territorio del Comune di Cairo Montenotte, e dirette a fornire alla cittadinanza notizie ed informazioni relative all'attività del titolare.

Il Settore Tecnico Urbanistico del Comune è competente ad individuare i luoghi ove posizionare le bacheche, nonché ad aumentare o ridurre il numero delle stesse mediante l'adozione di apposito provvedimento.

Si definisce bacheca una vetrinetta con frontale apribile, esposta al pubblico contenente scritti, immagini ed oggetti con finalità divulgative, informative, politiche, culturali, didattiche, installata negli appositi spazi.

Sono ammesse bacheche sia a sviluppo orizzontale che verticale, da posizionarsi sulle facciate dei fronti edilizi, non in sovrapposizione ad elementi architettonici e senza essere causa di degrado del fabbricato stesso.

ARTICOLO 2

Installazione

L'installazione di bacheche anche su aree di proprietà privata è subordinata all'autorizzazione comunale rilasciata dal Dirigente del Settore Tecnico Urbanistico – Area Urbanistica – Edilizia Privata o suo delegato.

ARTICOLO 3

Carattere provvisorio

E' considerata richiesta di apposizione provvisoria l'esposizione che non superi giorni 15 compresi il giorno di installazione e quello di effettiva rimozione.

ARTICOLO 4

Autorizzazione all'installazione

Il rilascio dell'autorizzazione per l'apposizione definitiva e provvisoria di bacheche su aree e/o proprietà private è di competenza del Dirigente del Settore Tecnico, con facoltà di avvalersi del parere della Commissione Edilizia Comunale che dovrà, tra l'altro, verificare la corrispondenza della richiesta ai dettami dei piani urbanistici vigenti e/o di altri vincoli o norme tecniche vigenti all'atto della presentazione della domanda. Le autorizzazioni provvisorie possono essere rilasciate senza il parere della Commissione Edilizia Comunale dal Dirigente del Settore Tecnico nel rispetto delle normative in vigore (compreso il presente regolamento).

ARTICOLO 5

Concomitanza con l'esecuzione di lavori edili

In caso di esecuzione di lavori sia pubblici che privati che richiedono la temporanea rimozione della bacheca il titolare dell'autorizzazione deve provvedere alla rimozione ed all'eventuale ricollocazione in pristino, con le modifiche resesi necessarie a propria cura e spese. Qualora non si ottemperi alla rimozione entro 3 giorni dalla comunicazione e/o immediatamente per i casi di urgenza, il Dirigente del Settore Tecnico può ordinare la rimozione forzata della bacheca a spese degli autorizzati e revocare/sospendere l'autorizzazione con decorrenza immediata.

ARTICOLO 6

Revoca

L'autorizzazione è revocata dal Dirigente del Settore Tecnico nei seguenti casi:

- a) – Non corrispondenza al presente Regolamento;
- b) – Ragioni di pubblica utilità;
- c) – Utilizzo per scopi contrari alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume;
- d) – Nell'ipotesi prevista dal precedente articolo 5.

ARTICOLO 7

Modalità di realizzazione

Attività commerciali

Le bacheche di tipo storico, qualora esistenti, dovranno essere restaurate e conservate. E' ammessa la realizzazione di nuove bacheche purché aventi forma regolare rettangolare e di disegno semplice, realizzate con gli stessi materiali della vetrina a cui si riferiscono scegliendo tra legno, ferro smaltato, alluminio verniciato.

Gli smalti dovranno essere opachi o di tipo ferro micaceo.

I colori ammessi per la verniciatura degli elementi in ferro e alluminio sono i seguenti:

Marrone;

Grigio scuro;

Nero.

Associazioni culturali, turistiche, sportive, onlus, partiti politici

Le bacheche delle associazioni culturali, turistiche e sportive dovranno essere realizzate con forma semplice, rettangolare, utilizzando cornici in legno, ferro smaltato, alluminio verniciato.

Gli smalti dovranno essere opachi o di tipo ferro micaceo.

I colori ammessi per la verniciatura degli elementi in ferro e alluminio sono i seguenti:

Marrone;

Grigio scuro;

Nero.

ARTICOLO 8

Tipologie, dimensioni, materiali

Per la scelta dei materiali e colori si dovrà tenere in considerazione la tipologia edilizia del luogo e delle bacheche vicine già esistenti (intendendo per vicine, se esistenti, quelle collocate nella stessa via o quartiere che rispondono ai requisiti del presente regolamento). In mancanza di precise descrizioni dettate da piani urbanistici le bacheche dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

1) – Il telaio perimetrale può essere realizzato con i seguenti materiali:

- Legno mordenzato scuro, noce o simile;
- Legno laccato dei colori nelle tonalità del marrone, grigio scuro e nero;
- Ferro battuto con finitura di colore grigio scuro o nero;
- Profilati estrusi in lega di alluminio, ferro ecc. di colore marrone, grigio scuro e nero;

2) – La specchiatura sia fissa che mobile può essere realizzata nei seguenti materiali:

- Vetro trasparente incolore stratificato o temperato;
- Metacrilato trasparente incolore;

3) – Gli ingombri massimi ammessi sono:

- cm. 100 X 70;
- spessore massimo cm. 10;
- sporgenza totale massima dal filo dell'edificio cm. 15;
- superficie complessiva massima pari a mq. 0,70.

ARTICOLO 9

Sistemi di illuminamento

Le bacheche possono essere prive di illuminazione; nel caso sia previsto un sistema illuminante occorre che sia costituito da luci interne o altri corpi illuminanti, purché risulti integrato e coerente alla forma ed all'impostazione della bacheca stessa; le eventuali luci interne dovranno essere adeguate alla conformazione della medesima.

ARTICOLO 10

Posizionamento

Attività Commerciali

Le bacheche, verticalmente, devono essere posizionate sulle pareti dei fronti edilizi in una fascia compresa fra 80 cm. e 180 cm. da terra, ovvero il bordo inferiore non può essere più in basso di 80 cm., il bordo superiore non oltre i 180 cm.

Le bacheche, orizzontalmente, devono essere poste a lato degli esercizi commerciali a cui si riferiscono, ad una distanza di almeno 10 cm. dagli elementi decorativi e compositivi del prospetto; le bacheche devono distare tra loro almeno 10 cm.

La distanza dalle aperture deve essere almeno 30 cm. e dagli spigoli dei fabbricati almeno 30 cm.

Associazioni culturali, turistiche, sportive, onlus, partiti politici

Le bacheche, verticalmente, devono essere posizionate sulle pareti dei fronti edilizi in una fascia compresa fra 80 cm. e 180 cm. da terra, ovvero il bordo inferiore non può essere più in basso di 80 cm., il bordo superiore non oltre i 180 cm.

Le bacheche, orizzontalmente, devono essere poste ad una distanza di almeno 10 cm. dagli elementi decorativi e compositivi del prospetto; le bacheche devono distare tra loro almeno 10 cm.

La distanza dalle aperture deve essere almeno 30 cm. e dagli spigoli dei fabbricati almeno 30 cm.

ARTICOLO 11

Acquisizione del titolo abilitativo

Le bacheche di comprovata esistenza, anche se non rispettanti le dimensioni e le tipologie indicate nelle norme del presente Regolamento, sono tollerate, tuttavia è fatto obbligo a carico dei titolari delle stesse di adeguarle per tipologia e materiali in occasione di trasferimento o cessione in favore di terzi della relativa autorizzazione e comunque entro e non oltre il 31/12/2022.

Qualora le bacheche esistenti, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, risultino particolarmente lesive del paesaggio e del contesto architettonico, il Settore Tecnico – Urbanistico, sentita la Commissione Edilizia Comunale, nonché la Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Cairo Montenotte, ne disporrà la rimozione, con provvedimento motivato e con spese a carico del proprietario, autorizzando contestualmente, ove ne ricorrano i presupposti, una nuova installazione su un sito ritenuto idoneo. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00.

L'installazione di nuove bacheche o la sostituzione di quelle già esistenti è vincolata al rispetto del presente Regolamento. Il rilascio dell'autorizzazione compete al Dirigente del Settore Tecnico, con facoltà di avvalersi del parere della Commissione Edilizia Comunale che dovrà, tra l'altro, verificare la corrispondenza della richiesta ai dettami dei piani urbanistici vigenti e/o di altri vincoli o norme tecniche vigenti all'atto della presentazione della domanda, all'ottenimento dei pareri di competenza dell'Area Entrate ed del Comando di Polizia Locale del Comune di Cairo Montenotte ed al conseguimento del nulla osta del proprietario o dell'Amministratore pro-tempore dell'immobile.

Le bacheche devono essere progettate in modo unitario rispetto al prospetto interessato e devono inserirsi nel medesimo con materiali, colori e forme adeguate al carattere architettonico dell'edificio e del contesto circostante.

L'installazione di bacheche su immobili sottoposti al vincolo monumentale ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo nr. 42/2004 e s.m.i. è subordinato al preventivo rilascio dell'autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Monumentali, mentre quella su immobili soggetti al vincolo paesaggistico è subordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica se ed in quanto prevista dal D.P.R. 13/2/2017, nr. 31.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo nr. 42/2004 e s.m.i., nel caso di immobili tutelati dal Codice del paesaggio, se ed in quanto dovute, nonché quelle previste da specifiche normative di settore, l'installazione o sostituzione di bacheche in difformità dalle prescrizioni del presente articolo comporterà la sanzione da determinarsi a norma del successivo articolo 30, oltre alla rimozione della bacheca a cura e spese del cittadino inadempiente.

L'interessato all'installazione (titolare/rappresentante dell'associazione) dovrà presentare istanza al Settore Tecnico Urbanistico contenente una relazione tecnica sintetica da dove risulti il rispetto dei parametri indicati dal presente Regolamento; in particolare occorrerà riportare i seguenti dati:

- Dimensioni;
- Materiale;
- Codice colori utilizzati;
- Eventuale tipo di illuminazione (diretta con faretti, indiretta, riflessa);

In allegato si dovrà presentare:

- Generalità del richiedente;
- Motivazione e modalità di impiego della bacheca;
- Documentazione fotografica a colori dello stato attuale con indicazione dello spazio di installazione del nuovo elemento e l'insieme della facciata del fabbricato interessato, in modo da comprendere eventuali altri impianti pubblicitari esistenti;
- Elaborato grafico quotato dell'insegna in scala non inferiore a 1:50 e del fronte della facciata (scala 1:100) al fine di valutare l'aspetto estetico, constatare la posizione, le dimensioni e la compatibilità/armonia con la facciata esistente;
- Il nulla osta del proprietario del fabbricato o dell'Amministratore. Il richiedente verrà considerato come titolare e responsabile della bacheca fino ad eventuale richiesta di variazione scritta.

TITOLO II

BACHECHE ESISTENTI E INUTILIZZATE

ARTICOLO 12

Modalità di gestione

Il Comune di Cairo Montenotte intende regolamentare in modo puntuale il fenomeno delle bacheche esistenti inutilizzate da anni ed attualmente in disuso, mettendo a tale riguardo in atto iniziative finalizzate alla gestione di tutti quegli arredi ufficialmente destinati a contenere avvisi di eventi pubblici o di pertinenza di alcune realtà associative del territorio e che da anni risultano abbandonati.

Sebbene le bacheche non costituiscano un bene di altissimo valore patrimoniale, la loro incuria non rappresenta certamente un positivo esempio di decoro urbano e pertanto risulta doveroso porre in essere tutte quelle misure necessarie per la tutela del paesaggio e del contesto architettonico.

Sono considerate abbandonate:

- Le bacheche inutilizzate e/o vetuste di proprietà pubblica, privata o di altra natura che si trovino in uno stato di abbandono e/o di degrado;
- Tutti gli arredi urbani che possano determinare danni per l'ambiente, pericoli per la pubblica o privata incolumità, preoccupazioni per le testimonianze culturali e storiche;
- Le vetrine che possano essere possibile occasione per attività e comportamenti illeciti;
- Le bacheche in qualunque modo abbandonate e/o inutilizzate e quindi non più rispondenti ad alcuna funzione sociale e/o che possano ledere l'interesse generale.

Il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, ha facoltà di intervenire affinché sia ripristinata la funzione sociale e/o salvaguardata la tutela dell'interesse generale della proprietà, se necessario anche attraverso l'esercizio di poteri autoritativi volti all'attribuzione di destinazione d'uso pubblico dei beni abbandonati e/o inutilizzati, nonché alla conseguente acquisizione del bene stesso al patrimonio del Comune, come "*bene comune*" al fine di destinarlo, secondo modalità partecipate, ad un uso conforme alle necessità sociali e/o all'interesse generale.

ARTICOLO 13

Definizione di “bene comune”

Per dare una definizione esaustiva di “**beni comuni**” è necessario far riferimento a un criterio funzionale e ad un criterio genetico – storico.

Con l’espressione “**beni comuni**” si intendono quei beni che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali e al libero sviluppo della persona umana considerata sia come singolo che come membro della comunità.

Sono “**beni comuni**” anche quelli sottratti al soddisfacimento dei bisogni della collettività e che devono essere ricondotti dall’ordinamento nella proprietà collettiva in base alla “*summa divisio*” tra beni in commercio e beni fuori commercio, cioè beni inalienabili, inusucapibili ed inespropriabili.

In origine tutti i beni erano in proprietà collettiva e, pertanto, secondo la vigente Costituzione repubblicana e democratica i beni che hanno perso la loro funzione sociale da definire beni abbandonati rientrano *ope constitutionis* nella proprietà collettiva del popolo e devono essere destinati a soddisfare l’interesse generale.

Le norme del codice civile sulla proprietà sono subordinate alle norme di ordine pubblico economico immediatamente precettive degli artt. 41, 42 e 43 della Costituzione che sanciscono la prevalenza dell’utilità sociale e della “**funzione sociale della proprietà**” sull’interesse privato nonché della tutela dell’interesse generale, così come disciplinato dall’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Le azioni intraprese con il presente regolamento esprimono la volontà da parte del Comune di Cairo Montenotte di gestire le bacheche in quanto “beni comuni”:

- 1) – In quanto utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali, nonché al libero sviluppo alla promozione e alla realizzazione della persona umana;
- 2) – In quanto beni di appartenenza collettiva e sociale secondo la distinzione pubblico o privato;
- 3) – Per l’utilizzo ed un’accessibilità equa e solidale;
- 4) – In quanto rappresentanti un valore artistico e culturale che va preservato per tutelare i diritti delle generazioni future.

ARTICOLO 14

Definizione di bacheche abbandonate e inutilizzate

Si definiscono bacheche abbandonate e/o inutilizzate quelle bacheche che rientrino in almeno una delle seguenti fattispecie:

- a) – Le bacheche che si trovino in grave stato di degrado urbano, di incuria volta a determinare pericolo per la sicurezza, la salubrità e l’incolumità pubblica, e che non siano mantenute ed utilizzate e su cui i proprietari e/o aventi diritto non esercitino più la funzione sociale ex art. 42 della Costituzione;

b) – Le bacheche delle quali i proprietari nominali, possessori o detentori e/o aventi diritto sulle stesse si disfino e/o che abbandonino.

ARTICOLO 15

Adempimenti in capo al Comune e funzionali alla gestione delle bacheche esistenti

Le attività da porre in atto ai sensi del presente Regolamento sono (l'elenco è da ritenersi indicativo):

- Il censimento delle bacheche presenti sul territorio comunale, i relativi titoli abilitativi esistenti e rilasciati al fine del posizionamento delle bacheche stesse ed i relativi proprietari desumibili dagli elenchi dell'archivio del Settore Tecnico – Urbanistico del Comune;
- L'individuazione e predisposizione da parte degli uffici comunali di un elenco delle bacheche aventi le caratteristiche di cui al precedente art. 14 del presente regolamento che risultino in capo ad associazioni culturali, turistiche, sportive, onlus, partiti politici non più esistenti;
- L'individuazione delle bacheche connesse ad esercizi ed attività commerciali non più in essere;
- La realizzazione sul sito web di una sezione con la mappatura delle bacheche presenti sul territorio comunale;
- L'acquisizione coattiva ai sensi del successivo art. 17;
- L'utilizzazione diretta da parte del Comune di Cairo Montenotte;
- La concessione o la locazione delle bacheche a terzi;
- La vigilanza del Comune sul rispetto delle norme.

ARTICOLO 16

Individuazione dei beni

- 1) – L'individuazione dei beni di proprietà pubblica, privata o di altra natura che si trovino nello stato di cui all'art. 14, potrà avvenire sia d'ufficio che su segnalazione della comunità interessata.
- 2) – I beni individuati secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo verranno inseriti in un elenco pubblicato su apposita sezione del sito web istituzionale del Comune di Cairo Montenotte.
- 3) – Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme del codice civile secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata.

ARTICOLO 17

Acquisizione coattiva

- 1) – In seguito all'individuazione e mappatura delle bacheche di cui all'art. 14, il Sindaco del Comune di Cairo Montenotte provvederà all'adozione di apposita ordinanza ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000 notificata con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge per i casi di rifiuto della notifica e/o irreperibilità, intimando ai relativi proprietari e/o aventi diritto sui beni, di adottare tutti i provvedimenti necessari:
 - ad eliminare eventuali condizioni di pericolo e alla messa in sicurezza;
 - ad eliminare le condizioni antigiuridiche;
 - al ripristino delle condizioni di decoro di tutte le bacheche fatiscenti ed in stato di abbandono e/o inutilizzo presenti sul territorio comunale;
 - al perseguimento della "funzione sociale".Tali attività dovranno concludersi nel termine di giorni 120 (centoventi) dalla notifica dell'atto. Il termine di 120 (centoventi) giorni potrà essere prorogato di ulteriori 180 giorni, su richiesta degli interessati, al fine di poter ripristinare la funzione sociale del bene.
- 2) – Nella fattispecie in cui i beni di cui all'art. 14 non rappresentino situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e/o pregiudizio alla sanità e igiene pubblica, Il Responsabile del Settore Tecnico – Urbanistico interessato provvederà a ripristinare la funzione sociale e/o assicurare il perseguimento dell'interesse generale da parte dei beni di cui all'art. 14 entro i medesimi termini di cui al precedente comma 1.
- 3) – Qualora i beni di cui all'art. 14 siano gravati da diritti reali di garanzia quali ipoteca volontaria o giudiziale, i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo saranno notificati anche ai titolari di detti diritti affinché si sostituiscano al proprietario inadempiente nel dovere di assicurare la funzione sociale del bene di cui si tratta.
- 4) – In ogni caso in cui non sia identificabile alcun proprietario e/o avente diritto sui beni, si procederà anche attraverso la pubblicazione mediante i seguenti strumenti:
 - sito web istituzionale del Comune di Cairo Montenotte;
 - affissione di avviso (manifesto) su ogni bacheca presente sul territorio comunale;
- 5) – Entro giorni 120 (centoventi), decorrenti dalla notifica dell'atto, i proprietari e/o aventi diritto hanno facoltà di presentare le proprie deduzioni.

6) – Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 salvo proroghe, senza che sia stato adempiuto a quanto intimato dall'Amministrazione, il Comune avrà la facoltà di acquisire (dichiarare acquisito il bene, *ope consitutionis*) al patrimonio del Comune e iniziare la procedura di cui ai seguenti articoli.

7) – L'acquisizione sarà formalizzata con Deliberazione della Giunta Comunale.

TITOLO III

BACHECHE DI PROPRIETA' COMUNALE

ARTICOLO 18

Procedure e criteri di gestione e utilizzazione delle bacheche acquisite dal Comune

1) – Il Comune potrà avvalersi della facoltà di utilizzare le bacheche acquisite coattivamente al proprio patrimonio indisponibile restaurandole e conformandole alle linee guida che disciplinano la posa in opera di tali manufatti nel rispetto delle tipologie, delle forme e dei materiali, come disciplinato nei precedenti articoli del presente Regolamento, ovvero rimuovere detti impianti non più utilizzati perché in grave contrasto con il contesto urbano.

2) – L'individuazione delle bacheche e degli spazi per eventuali ulteriori installazioni è determinata dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione. Con lo stesso atto la Giunta individua gli spazi che l'Ente riserva a se stesso o ai propri organismi per i propri fini istituzionali, oltre che gli spazi da concedere in uso a terzi.

ARTICOLO 19

Concessione a terzi

Le bacheche collocate sul territorio del Comune di Cairo Montenotte di proprietà comunale, al fine di facilitare l'accesso della cittadinanza alla informazione e comunicazione locale, possono essere concesse a:

- a) Forze politiche che abbiano almeno una rappresentanza in seno al Consiglio Comunale o che abbiano presentato in forma autonoma o associata propri candidati alle elezioni amministrative precedenti;
- b) Organi istituzionali;
- c) Partiti politici;

- d) Organizzazioni sindacali;
- e) Associazioni di volontariato;
- f) Associazioni sportive;
- g) Onlus;

Il Comune si riserva l'utilizzo diretto fino al 50% delle bacheche comunali per l'informazione istituzionale e per le proprie attività.

ARTICOLO 20

Modalità di istanza di concessione a terzi

Spazi all'interno delle bacheche di proprietà comunale, non riservati alla Civica Amministrazione, potranno essere concessi a titolo gratuito a seguito di istanza nominativa ed inviata al Settore Tecnico Urbanistico del Comune di Cairo Montenotte recante le seguenti informazioni:

- Generalità del richiedente;
- Gestore della bacheca (per il possesso delle chiavi);
- Motivazioni e modalità di impiego della bacheca;
- Ricevuta di versamento della tassa di concessione;

Sarà a carico del concessionario l'adeguamento della bacheca per tipologia e materiali al presente regolamento.

In riferimento al primo comma del presente articolo a titolo di cauzione il concessionario sarà tenuto al versamento della somma di Euro 50,00 che potrà essere restituita in caso di cessazione della propria attività o in caso di rinuncia all'uso della bacheca.

ARTICOLO 21

Graduatoria

- 1) – Le richieste di autorizzazione pervenute in assenza di spazi disponibili sono annotate in apposito elenco secondo l'ordine cronologico di arrivo delle medesime.
- 2) – Resosi disponibile uno spazio, il Servizio competente verifica i requisiti dei richiedenti secondo quanto disposto dall'art. 20 e provvede alla stesura di una graduatoria secondo

l'ordine cronologico di presentazione della domanda, dando priorità ai soggetti che non sono in possesso di altri spazi.

Qualora permangano casi di parità, si procede per sorteggio. Il Comune assegna gli spazi disponibili seguendo tale graduatoria. La graduatoria è valida fino all'assegnazione di tutti gli spazi disponibili.

ARTICOLO 22

Durata della Concessione

La concessione della bacheca ha durata quinquennale e rinnovabile su richiesta da parte del concessionario. La manutenzione ordinaria della bacheca è a carico del concessionario. E' altresì a carico del concessionario la sostituzione del vetro, che per qualsiasi motivo si rendesse necessaria.

ARTICOLO 23

Periodo elettorale

Durante il periodo elettorale l'affissione nelle bacheche comunali è soggetta all'osservanza delle norme previste in materia di propaganda elettorale. Il concessionario risponde del materiale esposto senza che alcuna responsabilità possa essere imputata al Comune.

ARTICOLO 24

Cessazione della concessione

In caso di cessazione della propria attività o in caso di rinuncia all'uso della bacheca, il concessionario dovrà farsi carico dell'immediata restituzione delle chiavi al Comune di Cairo Montenotte. In caso di mancata restituzione entro tre mesi da detta rinuncia o cessazione di attività il Comune tratterà la somma di Euro 50,00 depositata dal concessionario a titolo cauzionale liberandolo da ogni eventuale obbligo nei confronti del Comune stesso. E' fatto divieto al concessionario, pena la revoca della concessione, cedere a terzi l'uso della bacheca avuta in concessione.

ARTICOLO 25

Uffici Competenti

L'Ufficio Comunale a cui fare riferimento per ogni richiesta, problema o comunicazione è il Settore Tecnico – Urbanistico. Le chiavi della bacheca presenti in duplice copia saranno conservate presso il Settore medesimo e consegnate al concessionario.

ARTICOLO 26

Revoca della Concessione

Il Comune di Cairo Montenotte può con atto motivato, in ogni momento, procedere alla revoca della concessione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per ragioni di pubblica utilità senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo. La revoca della concessione della bacheca da parte del Comune può altresì avvenire per i seguenti motivi:

- Utilizzo della bacheca per scopi diversi da quelli consentiti dal presente regolamento;
- Cessione a terzi dell'uso della bacheca avuta in concessione.

TITOLO IV

VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

ARTICOLO 27

Vigilanza sull'attività Urbanistico – Edilizia e durante l'esecuzione dei lavori

La vigilanza sull'attività urbanistico – edilizia connessa all'installazione delle bacheche è esercitata secondo quanto disposto dagli artt. 27 e 28 del D.P.R. nr. 380/2001 e s.m.i. Nell'esercizio del potere di vigilanza, i funzionari delegati hanno facoltà, in qualsiasi momento, di verificare la regolarità delle opere edilizie connesse all'installazione delle bacheche e la conformità delle stesse con quanto previsto dal presente regolamento.

ARTICOLO 28

INOTTEMPERANZE E SANZIONI

In caso di inosservanza delle normative del presente Regolamento, fatte salve le sanzioni previste da normative statali e regionali in materia e quelle eventualmente previste da altri regolamenti o specifiche normative di settore, il Comune applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7-bis del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.), che prevede il pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 ed emette diffida e messa in mora fissando il termine per l'adempimento.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 29

Disposizioni Transitorie

I procedimenti edilizi avviati prima dell'approvazione del presente Regolamento sono conclusi sulla base della disciplina regolamentare vigente al momento della presentazione delle relative istanze.

ARTICOLO 30

Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, successivi alla data di avvenuta esecutività della Deliberazione di Consiglio Comunale che ne approva lo schema.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
F.to P. LAMBERTINI**

**IL SEGRETARIO GENERALE
F.to A. TROMBETTA**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

L'Istruttore incaricato della pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 01/08/2020 e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi ai sensi dell'art. 124 - 1° comma - del D.Lgs 18/08/2000, nr. 267.

Cairo Montenotte, li 01/08/2020

**L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
F.to N. CHINELLI**

La presente Deliberazione è dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 - nr. 267)**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Cairo Montenotte, li

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Cairo Montenotte, li 01/08/2020

Visto:

**L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
Nadia CHINELLI**